



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2536

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi

Indice

1. DDL S. 2536 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2536	4

1. DDL S. 2536 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2536
XVII Legislatura

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi

Iter
2 novembre 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2536 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
[Manuela Granaiola](#) (PD)

Cofirmatari
[Donatella Albano](#) (PD), [Daniela Valentini](#) (PD), [Silvana Amati](#) (PD)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **22 settembre 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 689 del 29 settembre 2016.
Classificazione TESEO

MARINAI E MARITTIMI , ONERI DEDUCIBILI , ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Classificazione provvisoria

Assegnazione
Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 2 novembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2536

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2536

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **GRANAIOLA**, **ALBANO**, **VALENTINI** e **AMATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2016

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi

Onorevoli Senatori. -- I requisiti minimi di formazione della gente di mare sono disposti dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, attuativo della direttiva 2012/35/UE, che ha modificato, a sua volta, la direttiva 2008/106/CE.

La direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, modifica alcune disposizioni della direttiva 2008/106/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per recepire i cosiddetti «emendamenti di Manila» alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW) (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978.

Le modifiche hanno riguardato, in particolare, la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (*security*), la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie potranno essere applicate fino al 1° gennaio 2017.

Nell'ordinamento nazionale, la formazione della gente di mare era precedentemente disciplinata dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, oltre che dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). Con il recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, tale disciplina è stata integralmente sostituita ed il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, espressamente abrogato.

Obiettivo della normativa è migliorare la formazione della gente di mare, garantendone un'adeguata competenza e qualificazione a livello teorico e pratico nell'affrontare rischi e emergenze e per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza.

Per tale ragione il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ha ridefinito i certificati di competenza della gente di mare (articolo 2) suddividendoli in certificati di competenza, certificati di addestramento, prove documentali; attestati di addestramento.

L'articolo 4 disciplina la formazione e l'abilitazione stabilendo che le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurino che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, mentre l'articolo 5 reca disposizioni generali in materia di addestramento.

La disciplina sulla formazione e sull'abilitazione della gente di mare non tiene conto delle difficoltà dei

marittimi in relazione all'onerosità dei corsi di formazione obbligatori per l'ottenimento e il rinnovo dei predetti certificati. Per tale ragione il presente disegno di legge introduce una misura di favore per la gente di mare che partecipa ai corsi, nella forma della deduzione dal reddito da lavoro dipendente delle spese effettivamente sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento o il rinnovo dei certificati.

Si introducono, a tal fine, le due seguenti modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

-- in primo luogo si prevede che le spese sostenute dai lavoratori dipendenti marittimi per la partecipazione a corsi e ad attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento o il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale siano deducibili

-- in secondo luogo si prevede la deducibilità entro il limite di 1.000 euro per lavoratore, delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani nel quinquennio 2016-2020 per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento o il rinnovo dei certificati.

L'impatto sul bilancio dello Stato della misura sopra citata è calcolata in 5.000.000 milioni di euro nel quinquennio 2016-2020 prevedendo un limite massimo di spesa deducibile pari a 1.000 euro per lavoratore, moltiplicata per circa 50.000 marittimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese sostenute dai lavoratori dipendenti marittimi per la partecipazione a corsi e ad attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento o il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale»;

b) all'articolo 51, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Sono deducibili, entro il limite di 1.000 euro per lavoratore, le spese sostenute nel quinquennio 2016-2020 dai lavoratori marittimi italiani per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

